



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona del giudice Francesco Campagna, ha pronunciato, la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 667/2023 posta in decisione all'udienza del 02 aprile 2026, vertente tra

TRA

Parte_1 (*C.F._1* n.q. di erede di [...] *Persona_1* rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Callea, giusta procura in calce all'atto di riassunzione e elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Reggio Calabria alla via Marvasi n. 2/D

ATTRICE in riassunzione

contro

Controparte_1 (**(P.IVA** *P.IVA_1*), in persona dell'amministratore giudiziario legale rappresentante dott.ssa [...] *CP_2* rappresentata e difesa dall'avv. Donato Patera, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata in Varapodio (RC) alla via Galileo Galilei n. 9 - convenuta -

OGGETTO: annullamento lodo arbitrale

CONCLUSIONI: come in atti

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione, regolarmente notificato in data 21 febbraio 2023, *Persona_1* adiva al giudizio di questo Tribunale la società *Controparte_1* al fine di chiedere la nullità del lodo arbitrale del 30 dicembre 2022.

A sostegno della domanda rilevava che, con ricorso del 23 giugno 2022, la convenuta società aveva formulato richiesta di nomina di un Collegio Arbitrale al Presidente della Camera di Commercio di Reggio Calabria.

Evidenziava, difatti, che l'amministratrice giudiziaria della convenuta società - nominata con provvedimento del Tribunale di Palmi in data 28 gennaio 2021 (con contestuale sospensione della propria carica di amministratrice della società) - aveva eccepito che erano emersi dei prelievi bancari effettuati dalla precedente amministratrice che non avevano alcuna giustificazione con le attività e le obbligazioni della società. Nello specifico, si trattava di prelievi eseguiti nell'arco temporale 12 febbraio 2014 – 19 novembre 2019 per un complessivo ammontare di € 298.055,48 oltre un bonifico di € 50.000 disposto a favore di *Controparte_3* del 9 giugno 2016. L'importo da ritenersi senza causa era pari a € 348.055,48. L'amministratrice aveva, pertanto, chiesto, in ossequio all'art. 15 dei patti sociali (che prevedeva la risoluzione delle controversie societarie mediante procedimento arbitrale) la nomina di un collegio arbitrale, al fine di accertare e dichiarare che le operazioni bancarie erano da ritenersi senza causa e quindi condannare la *Persona_1* al pagamento in favore della società della somma di € 348.055,48, oltre interessi. Designato il collegio arbitrale e depositate

le memorie difensive, con lodo arbitrale del 30 dicembre 2022, il collegio aveva accertato e dichiarato che: a. *“la Signora Persona_1 quale socia ed amministratore unico della società Controparte_1 dal 17/04/2013 al 28/01/2021 è stata l’unico soggetto titolato ad operare sul conto corrente numero 010/0099090-3 acceso presso la banca CREDEM, agenzia di Taurianova”*; b. *“le operazioni di prelievo ed il bonifico oggetto del procedimento arbitrale sono da ritenersi e qualificarsi senza causa riconducibili ad attività e/o obbligazioni della società”*; e per l’effetto aveva condannato Persona_1 : c. *“alla restituzione a favore della società dell’importo pari ad Euro 348.055,48 oltre al pagamento degli interessi sulla somma capitale dalla data di ogni singolo prelievo fino all’effettivo soddisfo”*. Il collegio aveva, poi, disposto la condanna al pagamento delle spese legali e delle competenze del Collegio Arbitrale.

Così ricostruita la vicenda, l’attrice eccepiva la violazione della convenzione di arbitrato ex art. 808 ter comma 4 c.p.c., atteso che l’art. 14 dei patti sociali della società convenuta stabiliva che le controversie sarebbero state deferite alla decisione di un collegio arbitrale che avrebbe deciso *“senza vincoli di forma ex equo et bono con lodo irrituale avente efficacia contrattuale per le parti”*. Tuttavia, nel caso di specie, il collegio aveva assunto una decisione di diritto, così ravvisandosi una esplicita ipotesi di annullabilità del lodo arbitrale ex art. 808 ter comma 2 n. 4 c.p.c. Più precisamente, il collegio aveva deciso *“solo secondo diritto con richiami a norme di legge, pronunce giurisprudenziali e senza compiere quell’imprescindibile tentativo di temperamento di contrapposti interessi caratteristico delle decisioni equitative”*. Evidenziava come, invece, nell’arbitrato irrituale la decisione doveva considerarsi quale *“espressione della volontà”* delle parti. Rilevava ulteriore profilo di censura con riferimento all’art. 14 punto 3 dei patti sociali, il quale prevedeva che la sede dell’arbitrato avrebbe dovuto essere quella ove aveva sede la società, e nel caso di specie CP_4 .

Eccepiva, poi, violazione del principio del contraddittorio ex art. 808 ter comma 2 n. 5 c.p.c., atteso che il collegio aveva valutato solamente la documentazione offerta dalla società convenuta. La violazione rilevava non sotto il profilo formale, ma con riferimento all’effettiva lesione patita circa la possibilità di dedurre e controdedurre. Pertanto, il lodo doveva ritenersi nullo.

Il collegio non aveva considerato le posizioni assunte da Per_1 ed era, pertanto, incorso in una falsa rappresentazione della realtà e degli elementi sottoposti al suo vaglio.

In sede di collegio arbitrale, infatti, era stato rilevato che sul conto corrente aveva avuto accesso e aveva operato costantemente, fin dal 2014, il di lei figlio – Controparte_5 – quale *“amministratore di fatto”*. Ed ancora, il collegio non aveva valutato che le somme prelevate spesso erano state consegnate a Pt_1 quali prestiti da conteggiarsi in futuro, né aveva preso in considerazione la conflittualità con il Pt_1. La violazione del contraddittorio aveva rilevato anche dal punto di vista istruttorio, atteso che il collegio aveva rigettato le relative richieste, non consentendo un pari contraddittorio tra le parti.

Il collegio, infine, era incorso in un errore di fatto essenziale, atteso che non aveva considerato le contestazioni che erano state mosse. Rassegnava, pertanto le seguenti conclusioni *“voglia l’On.le Tribunale adito, quale luogo di pronuncia del lodo oggi impugnato, disattesa ogni eventuale eccezione e/o difesa, dichiarare nullo con conseguente statuizione di inefficacia del lodo arbitrale datato 30 dicembre 2022 ed emesso tra le odierne parti”*.

Si costituiva, tempestivamente, la società Controparte_1 , al fine di contestare le richieste avversarie.

In via preliminare, eccepiva l’incompetenza per territorio del Tribunale di Reggio Calabria a favore del Tribunale di Palmi.

In diritto, richiamava i motivi di impugnazione dell’arbitrato irrituale di cui all’art. 808 ter c.p.c. e riteneva inammissibile il primo motivo di censura, atteso che alla prima riunione del collegio arbitrale non era stata dettata/imposta alcuna regola di giudizio agli arbitri. A ciò aggiungeva che anche nel caso in cui gli arbitri avessero in concreto applicato norme di legge, ritenendole corrispondenti alla soluzione, ciò non avrebbe trasformato l’arbitrato di equità in arbitrato di diritto; anche l’eccezione

relativa alla sede dell'arbitrato doveva ritenersi inammissibile, perché non eccepita tempestivamente e/o dettata come regola di giudizio.

Anche il secondo motivo di censura doveva ritenersi inammissibile, oltre che infondato. Evidenziava che rientravano nell'ambito del n. 5 dell'art. 808 *ter* c.p.c. solo le ipotesi di errore di fatto revocatorio; rilevava, difatti, che le difese richiamate dall'attrice e precisamente le pronunce del giudice di legittimità erano state pronunciate per derimere questioni precedenti all'entrata in vigore della riforma. Ribadiva che a rilevare fosse l'errore revocatorio contemplato per i provvedimenti giurisdizionali, non rilevando l'errore degli arbitri relativo alla determinazione da questi adottata in base al convincimento raggiunto dopo aver valutato ed esaminato gli elementi acquisiti.

Evidenziava che la decisione degli arbitri era stata assunta nel pieno rispetto del diritto di difesa di ciascuna parte e la mancata ammissione delle richieste istruttorie non costituiva violazione del principio del contraddittorio.

Le contestazioni mosse al lodo, oltre a non rientrare nella fattispecie di cui all'art. 1429 c.c., erano manifestamente infondate, atteso che le memorie depositate dall'attrice in sede arbitrale avevano riguardato esclusivamente argomenti riferiti a controversie tra i soci Per_1 e Pt_1. Il lodo aveva chiarito con adeguata motivazione che i documenti prodotti non erano idonei a contestare la domanda della società.

Anche il terzo motivo era inammissibile e fondato su principi dettati dalla Corte di Cassazione in tema di arbitrato irrituale anteriore all'entrata in vigore della novella del 2006.

Evidenziava, infine, che dalla lettura degli atti prodotti nel giudizio arbitrale emergeva che l'attrice non aveva specificamente contestato i fatti posti a fondamento della domanda e gli arbitri avevano deciso la vertenza prendendo visione ed esaminando i documenti prodotti dalle parti. Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni *“in via pregiudiziale, giusto quanto eccepito, dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale adito a favore del Tribunale di Palmi; in subordine e nel merito, richiamato quanto esposto nella parte motiva della presente memoria, dichiarare inammissibile l'impugnazione del lodo irrituale o, comunque, infondata nel merito”*, con vittoria di spese e competenze.

All'udienza del 05 luglio 2023, il procuratore di parte attrice chiedeva la concessione dei termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., al fine di controdedurre ed eventualmente produrre documentazione anche al fine di dimostrare la competenza del Tribunale di Reggio Calabria, in via subordinata chiedeva un termine per note per controdedurre, nonché per poter depositare la richiesta degli arbitri di liquidazione dei loro compensi, avanzata al Tribunale di Reggio Calabria. Il procuratore di parte convenuta si riportava alla propria comparsa e a quanto eccepito in punto di incompetenza per territorio; insisteva nell'eccezione e chiedeva al Giudice di pronunciarsi senza l'espletamento di alcuna attività istruttoria; in caso di concessione del termine per note sulla questione, chiedeva la concessione di un termine per repliche. Il GOT assegnava termine alla parte attrice per note controdeduttive e il deposito della documentazione preannunciata, nonché termine a parte convenuta; rinviava la causa all'udienza del 06 dicembre 2023.

All'udienza del 06 dicembre 2023, le parti insistevano nelle rispettive difese formulate in ordine all'eccezione di competenza territoriale e chiedevano che la causa venisse rinviata per la precisazione delle conclusioni.

Dopo una serie di rinvii per trattative in corso, all'udienza dell'8 maggio 2025, il procuratore di parte attrice rappresentava che la propria assistita era deceduta e chiedeva l'interruzione del processo, che il Giudice dichiarava.

Con atto depositato in data 28 agosto 2025, la Dott.ssa Parte_1, nella qualità di erede di Persona_1 chiedeva la riassunzione del giudizio interrotto, richiamando le conclusioni rassegnate con l'atto di citazione.

Il Giudice, con provvedimento del 1° settembre 2025, fissava per il prosieguo del giudizio l'udienza del 30 ottobre 2025, assegnando termine per la notifica.

All'udienza del 30 ottobre 2025, i difensori concordemente chiedevano di rinviare il processo per la rimessione della causa in decisione. Il procuratore di parte attrice rappresentava che vi era in atto una trattativa per bonario componimento del contenzioso e chiedeva un congruo rinvio sia per valutare la definizione bonaria che per valutare le evoluzioni dell'amministrazione giudiziaria, che nelle more poteva essere oggetto di revoca. Il Giudice fissava per la decisione l'udienza del 02 aprile 2026 con concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.

All'udienza del 02 aprile 2026, le parti si riportavano a tutti i rispettivi atti e scritti e insistevano nelle rispettive richieste, il Giudice riservava la decisione.

2. In via preliminare deve trattarsi l'eccezione di incompetenza territoriale avanzata dalla convenuta e reiterata anche in sede di comparse conclusionali.

Sul punto la società ritiene che la competenza debba radicarsi innanzi al Tribunale di Palmi, dovendosi applicare le disposizioni del libro primo del codice di rito.

Sul punto deve rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione derivante dalla natura contrattuale dell'arbitrato che delinea il perimetro alla decisione del collegio arbitrale e rende il lodo autosufficiente e autonomo. Ed invero, la stessa giurisprudenza ha rilevato che *“la competenza (...) spetta al giudice entro il cui ambito territoriale opera l'arbitro che abbia emesso la decisione di primo grado, restando irrilevante la materia oggetto del contendere devoluta all'organo arbitrale”* – cfr. Corte di Cassazione Civile Sez. 6 – 1 ord. n. 19993/2020.

Deve, infatti, rilevarsi che, seppur la massima appena citata abbia riguardato l'arbitrato rituale, il principio deve intendersi il medesimo anche per l'arbitrato irrituale. E pertanto, applicato il principio di diritto anzidetto l'eccezione di incompetenza territoriale deve essere rigettata.

3. Deve, infatti, osservarsi che l'arbitrato oggetto dell'odierno giudizio, riveste certamente natura irrituale, per come pacificamente emerge anche dalla volontà delle parti, nonché dalla documentazione riversata in atti.

A tal riguardo, la giurisprudenza ha affermato che un ruolo fondamentale, ai fini dell'accertamento della natura del lodo, *“svolge, di solito, l'interpretazione della convenzione di arbitrato, dovendosi presumere, in difetto di elementi contrari, che gli arbitri si siano adeguati a quanto previsto dalle parti”* (cfr. Corte di Cassazione Civile Sez. I ord. n. 16978/2023).

Ulteriormente rilevando che *“nell'arbitrato rituale, le parti stesse intendono pervenire alla pronuncia di un lodo suscettibile di esecutività onde produrre gli effetti di cui all'art. 825 cod. proc. civ., con l'osservanza del regime formale del procedimento arbitrale; mentre in quello irrituale, intendono affidare all'arbitro la soluzione di una controversia attraverso uno strumento strettamente negoziale - mediante, cioè, una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibili alla loro volontà -, impegnandosi, per l'effetto, a considerare la decisione degli "arbitri" come espressione, appunto, di tale personale volontà (Cass. 7574/2011; 21585/2009; 16718/2006; 12714/2002). Ed in tale ottica a nulla rileva l'uso di espressioni tecniche come quelle “controversia” “giudizio” e “condanna” peculiari del procedimento giurisdizionale, ben potendo ciascuna essere utilizzata anche in una clausola compromissoria per arbitrato irrituale, per mera scelta lessicale dei contraenti, onde indicare in maniera appropriata gli eventuali contrasti di fatto che possano insorgere tra di essi, e la necessità che vengano sottoposti al vaglio di un collegio arbitrale onde esaminare e comporre i punti in contestazione”* (cfr. Corte di Cassazione Civile Sez. I sent. 24552/2013).

Pertanto, tanto precisato in punto di diritto e tenuto conto di quanto stabilito tra le parti in sede di statuto societario all'art. 14 e della volontà delle parti per come emerso in sede di giudizio deve ritenersi che l'arbitrato intervenuto tra le parti rivesta natura irrituale.

4. Chiarita la natura dell'arbitrato, passando al merito, la domanda avanzata da parte attrice è infondata e deve essere rigettata.

Ebbene, l'impugnazione del lodo contrattuale è disciplinata dall'art. 808 *ter* c.p.c., il quale al comma 2 elenca i casi tassativi legittimanti l'annullamento del lodo. Pertanto, esclusa l'ammissibilità

dell'impugnazione per nullità del lodo arbitrale, è legittimamente esperibile l'azione volta a far valere eventuali vizi del negozio di arbitrato.

Nel caso di specie, l'attrice ha eccepito le violazioni di cui ai numeri 4 e 5 del comma 2, ossia “4) *se gli arbitri non si sono attenuti alle regole imposte dalle parti come condizione di validità del lodo*; 5) *se non è stato osservato nel procedimento arbitrale il principio del contraddittorio. Al lodo non si applica l'art. 825*”. E precisamente ritiene che gli arbitri abbiano violato il n. 4 poiché hanno assunto una decisione secondo diritto e non una “*determinazione contrattuale ex equo et bono*”; nonché il n. 5 poiché hanno omesso di esaminare la documentazione offerta in quella sede.

A ben vedere entrambe le censure risultano infondate. Ed infatti, quanto alla prima delle due censure la domanda risulta generica ed astratta atteso che parte attrice ha totalmente omesso di indicare specifiche regole che sarebbero state imposte agli arbitri, ed anzi, dal verbale di prima riunione (offerto in comunicazione dalla convenuta cfr. all. 3) emerge che alcuna indicazione è stata fornita agli arbitri. Né la clausola compromissoria ha previsto alcuna specifica condizione di validità del lodo.

Ed ancora, l'attrice ritiene violata l'anzidetta disposizione poiché l'arbitrato avrebbe dovuto svolgersi nel luogo ove ha sede la società. A ben vedere, l'individuazione di una sede del collegio arbitrale, diversa da quella contrattualmente prevista, non rientra tra le inosservanze idonee ad incidere sulla validità del lodo in quanto dal tenore del contratto non era desumibile una volontà delle parti in tal senso.

Quanto all'eccepita violazione del principio del contraddittorio, appare doveroso osservare che detto principio deve essere garantito dagli arbitri su ogni punto fondamentale della questione loro sottoposta ed il suo rispetto implica anche che le parti siano poste a conoscenza degli elementi di valutazione e delle argomentazioni che le parti intendono adottare a fondamento della loro determinazione.

Nel caso *de quo*, l'attrice lamenta la mancata valutazione degli elementi addotti in sede arbitrale, avendo considerato le sole difese dell'odierna convenuta. Da ciò fa genericamente, altresì, derivare una falsa rappresentazione della realtà.

Tuttavia, deve evidenziarsi che il lodo vaglia esattamente le “*giustificazioni fornite da parte convenuta*”, ritenendole inidonee (cfr. pagg. 5 e 6 lodo all. fascicolo attoreo). Ne deriva che la determinazione degli arbitri ha considerato le difese avanzate, contrariamente a quanto sostenuto dall'attrice. D'altro canto, appare rappresentativo del pieno rispetto del principio del contraddittorio anche l'assegnazione dei termini per consentire lo scambio delle note tra le parti, per come emerge dal verbale di prima riunione.

Non appare, infatti, superfluo rammentare che incombe su chi lamenta la violazione del principio del contraddittorio prospettare la specifica lesione del diritto di difesa che ne avrebbe patito, quantomeno allegando, quale verosimile sviluppo del processo svoltosi nel rigoroso rispetto della norma, l'insussistenza delle circostanze di fatto poste a base della decisione, potendosi vantare un diritto al rispetto delle regole del solo se, in dipendenza della loro violazione, ne derivi un concreto pregiudizio. Infine, deve rilevarsi che alcun errore essenziale sulla formazione della volontà negoziale si rileva nel caso di specie. D'altro canto, la domanda formulata sul punto dall'attrice risulta generica e priva di supporto probatorio.

In definitiva, quindi, l'impugnazione del lodo va respinta.

4. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in applicazione del D.M. 55.14 con liquidazione secondo i minimi tariffari per tutte le fasi ad eccezione di quella istruttoria in quanto non tenutasi.

P.Q.M.

Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona del giudice Francesco Campagna, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:

- rigetta la domanda attorea;
- condanna parte attrice alla refusione in favore della convenuta delle spese di lite, liquidate in euro 6.023,00 oltre IVA, cpa e spese come per legge, per compensi professionali.

Così deciso in Reggio Calabria 17.4.2026

Il Giudice
Francesco Campagna